STUDIO PIZZANO

COMMERCIALISTA E REVISORE LEGALE

www.studiopizzano.it

LA PAUSA ESTIVA FISCALE, TRA SOSPENSIONI E PROROGHE DEGLI ADEMPIMENTI TRIBUTARI

Pubblicato il12 Luglio 2024 di Sabatino Pizzano

Il sistema fiscale italiano, noto per la sua complessità, prevede un periodo di "tregua" durante l'estate, in particolare nel mese di agosto e nei primi giorni di settembre. Questa pausa, che si concretizza in una serie di proroghe e sospensioni, è pensata per alleggerire il carico degli adempimenti fiscali in un periodo tradizionalmente dedicato alle vacanze. In questo articolo, esploreremo in dettaglio ogni aspetto di questa pausa estiva, analizzando le diverse tipologie di sospensioni e proroghe, le loro implicazioni pratiche e le recenti novità introdotte dal "Decreto Adempimenti". L'obiettivo è fornire una guida completa e accessibile, utile sia per i contribuenti che per i professionisti del settore.

La proroga dei versamenti e degli adempimenti fiscali

La proroga dei versamenti e degli adempimenti fiscali trova il suo fondamento giuridico nell'art. 37, comma 11-bis, primo periodo del D.L. 223/2006. Questa norma stabilisce che tutti gli adempimenti fiscali e i versamenti che hanno scadenza dal 1° al 20 agosto di ogni anno possono essere effettuati entro il 20 agosto, senza incorrere in sanzioni o interessi.

Ambito di applicazione della proroga

La proroga si applica a una vasta gamma di obblighi fiscali, tra cui:

1. Versamenti di imposte (come IRPEF, IRES, IVA)
2. Contributi INPS
3. Altre somme dovute allo Stato, alle regioni e agli enti previdenziali

> ***Esempio pratico:*** *Immaginiamo il caso di un libero professionista che deve versare l'IVA trimestrale. Normalmente, il versamento per il secondo trimestre (aprile-giugno) scadrebbe il 16 agosto. Grazie alla proroga, il professionista può effettuare il versamento entro il 20 agosto senza conseguenze negative.*

Differenza tra proroga e sospensione

È importante sottolineare la differenza tra proroga e sospensione:

- La proroga sposta semplicemente la scadenza in avanti
- La sospensione "congela" il decorso del tempo per un determinato periodo

La sospensione delle richieste di documenti e informazioni

Il secondo periodo dell'art. 37, comma 11-bis del D.L. 223/2006 introduce una sospensione dei termini per la trasmissione di documenti e informazioni richiesti ai contribuenti. Questa sospensione si applica dal 1° agosto al 4 settembre.

Ambito di applicazione della sospensione

La sospensione riguarda le richieste di documenti e informazioni da parte dell'Agenzia delle Entrate o di altri enti impositori. Alcuni esempi di richieste che rientrano in questa sospensione sono:

1. Inviti a comparire per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell'accertamento
2. Richieste di esibizione o trasmissione di atti e documenti
3. Invio di questionari relativi a dati e notizie specifiche

4. Richieste di copie o estratti di atti depositati presso notai o altri pubblici ufficiali

> ***Esempio pratico;*** *Supponiamo che un contribuente riceva il 20 luglio una richiesta dall'Agenzia delle Entrate di fornire documenti entro 30 giorni. Senza la sospensione, il termine scadrebbe il 19 agosto. Con la sospensione, invece, il conteggio si ferma il 31 luglio (11 giorni trascorsi) e riprende il 5 settembre. Il nuovo termine sarà quindi il 23 settembre (11 giorni di luglio + 19 giorni di settembre).*

Eccezioni alla sospensione

È cruciale notare che la sospensione non si applica a:

1. Richieste effettuate durante attività di accesso, ispezione e verifica (i cosiddetti "controlli sostanziali")
2. Procedure di rimborso IVA

Gli "avvisi bonari" e la sospensione estiva

Gli avvisi bonari sono comunicazioni inviate dall'Agenzia delle Entrate per segnalare possibili irregolarità nelle dichiarazioni dei redditi o IVA. Questi avvisi contengono:

- L'indicazione della maggiore imposta potenzialmente dovuta
- Una sanzione ridotta al 10% (invece del 30% ordinario)
- Gli interessi dovuti

Sospensione specifica per gli avvisi bonari

L'art. 7-quater, comma 17 del D.L. 193/2016 ha introdotto una sospensione specifica per gli avvisi bonari, che si applica dal 1° agosto al 4 settembre. Durante questo periodo, sono sospesi i termini per:

1. Effettuare i versamenti richiesti dall'avviso bonario
2. Fornire chiarimenti all'Agenzia delle Entrate in risposta all'avviso

> ***Esempio pratico:*** *Immaginiamo che un contribuente riceva un avviso bonario il 25 luglio. Normalmente, avrebbe 30 giorni per pagare o fornire chiarimenti, quindi fino al 24 agosto. Con la sospensione, il termine si sposta al 28 settembre (6 giorni di luglio + 24 giorni di settembre).*

Particolarità per la ricezione telematica

Nel caso in cui il contribuente abbia scelto di ricevere l'avviso bonario tramite un intermediario, i 30 giorni per rispondere non decorrono dalla data di ricezione dell'atto, ma iniziano dopo 60 giorni dalla data in cui l'avviso è stato ricevuto dall'intermediario stesso.

Le novità del "Decreto Adempimenti"

Il recente "Decreto Adempimenti" (D.Lgs 1/2024) ha introdotto ulteriori periodi di sospensione per l'invio di alcune tipologie di comunicazioni da parte dell'Agenzia delle Entrate.

Periodi di sospensione e atti interessati

Il decreto stabilisce due periodi di sospensione:

1. Dal 1° al 31 agosto
2. Dal 1° al 31 dicembre

Durante questi periodi, l'Agenzia delle Entrate non può inviare:

- Comunicazioni sugli esiti dei controlli automatizzati delle dichiarazioni
- Comunicazioni sugli esiti dei controlli formali delle dichiarazioni
- Comunicazioni sulla liquidazione delle imposte sui redditi a tassazione separata
- Inviti all'adempimento spontaneo (le cosiddette "lettere di compliance")

Eccezioni alla sospensione

La sospensione può essere derogata in casi di indifferibilità e urgenza, che devono essere valutati caso per caso dall'Agenzia delle Entrate.

Impatto pratico delle nuove disposizioni

Queste nuove disposizioni mirano a evitare che i contribuenti ricevano comunicazioni importanti in periodi potenzialmente critici, come le vacanze estive o le festività natalizie. Tuttavia, è importante notare che queste sospensioni riguardano solo l'invio delle comunicazioni, non i termini per rispondere una volta che le comunicazioni sono state ricevute.

Conclusioni

Le sospensioni e le proroghe estive rappresentano un importante "respiro" per i contribuenti italiani, offrendo più tempo per adempiere agli obblighi fiscali e rispondere alle richieste dell'Agenzia delle Entrate. È fondamentale, tuttavia, tenere presente che queste agevolazioni temporali non cancellano gli obblighi, ma li posticipano solamente.

www.studiopizzano.it

© RIPRODUZIONE RISERVATA